

PROVINCIA DI LECCE

COMUNE DI DISO

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari, ha emesso la seguente sentenza nella causa tra il Comune di Diso, contro, Alemanno Pietro fu Giuseppe ed altri.

FATTO: A seguito di pubblicazione degli atti compilati dall'istruttore perito ing. Aristotile Nucera e a notificazione degli avvisi agli indiziati di arbitrarie occupazioni, 143 di costoro proponevano opposizione. Per il che si rendeva necessario istituire, con decreto 17 novembre 1937, giudizio di ufficio, nell'interesse del Comune di Diso, con citazione degli opposenti a comparire innanzi questo Commissariato per sentire disporre la reintegra dei fondi da ognuno degli interessati occupati, nel termine che sarebbe stato indicato in sentenza e il pagamento in favore del Comune dei frutti pure indicati.

Nelle more della trattazione della causa la più parte degli opposenti rinunziava all'opposizione e presentava domanda di legittimazione; restavano ferme le opposizioni presentate da: 1) D. Raffaele De Luca fu Pasquale, Parroco di Diso, nell'interesse della Prebenda Parrocchiale (n. 51 atto di citazione, n. 55 stato I; n. 131 citazione, n. 55 stato II); 2) Nuzzo Vitale fu

Giuseppe e Nuzzo Carlo di Vitale (n. 81 e 82 citazione, n. 81 stato I); 3) Nuzzo Michele fu Giuseppe (n. 83 citazione n. 82 stato I); 4) Nuzzo Annunziata di Michele (n. 84 citazione, n. 83 stato I; 5) Coniugi Cerfeda Giuseppe fu Donato e Agrosi Immacolata fu Giuseppe (n. 101, 102 citazione, n. 18 stato II); 6) Strummiello Genoveffa di Vito (n. 143 citazione, n. 67 stato II).

In giudizio comparivano e si difendevano: 1) Nuzzo Annunziata di Michele; 2) Nuzzo Michele fu Giuseppe; 3) Nuzzo Vitale fu Giuseppe; 4) Nuzzo Carlo di Vitale, prendendo le conclusioni in epigrafe trascritte; interveniva ad adiuvandum, in favore dei Nuzzi l'On. Senatore Vincenzo Tamborino dante causa dagli stessi; compariva, altresì, l'attore Comune in persona del suo Commissario Prefettizio Dott. Michele Cimadomo; restavano contumaci: 1) Il Parroco di Diso; 2) i coniugi Cerfeda-Agrosi; 3) Strummiello Genoveffa.

DIRITTO: Deve, anzitutto, darsi atto della cessazione della materia del contendere nei confronti di tutti gli opposenti che hanno fatto domanda di legittimazione e dei quali sarà specifica menzione nel dispositivo: a carico di ognuno di costoro deve mettersi, come spese del giudizio, solo l'importo della copia dell'atto di citazione notificata, mentre per le spese di verifica sarà provveduto con l'ordinanza di legittimazione.

Le opposizioni presentate dal Parroco di Diso, dai coniugi Cerfeda-Agrosi, e da Strummiello Genoveffa vanno rigettate, nessun motivo, in appoggio delle stesse, avendo costoro indicato e non essendovene di natura tale da rilevarle di ufficio.

Resta, pertanto, da esaminare il gruppo di opposizioni presentate dai vari componenti la famiglia Nuzzo, tutti aventi causa dall'On. Senatore Tamborino, per il supposto demanio Luciana, tenendo conto anche delle difese presentate dall'or indicato interventore.

Le ragioni del Comune, in appoggio delle conclusioni dell'istruttore perito in ordine alla natura demaniale del fondo Luciana — le parti concordano nel ritenere che lo stesso sia in possesso dei signori Nuzzo — possano così sintetizzarsi: con la sentenza 13 luglio 1810 la Commissione Feudale dichiarò competere all'Università di Marittima gli usi civici « soprattutto il territorio non posseduto *dai particolari*, ad eccezione degli oliveti, vigneti, frutteti, ortolini, e dei fondi di estensione non maggiore di tomoli 12, che restano dichiarati di proprietà dell'ex feudatario « e poichè il fondo di Luciana è indubbiamente compreso nel territorio di Marittima — ora frazione di Diso —, al tempo dell'eversioni della feudalità era posseduto dall'ex feudatario e non da *particolari*, è di estensione maggiore di 12 tomoli, non era messo ad una delle culture indicate nella sentenza, ma era un seminativo, ogni altra discussione, sui fatti, sulle situazioni anteriori alla citata sentenza, è intempestiva e deve, in virtù del giudicato, farsi luogo a quella liquidazione degli

usi civici a cui si sarebbe dovuto procedere da oltre un secolo. Di replica si osserva da parte della difesa dei Nuzzi e del Tamborino non essere sufficiente l'accertamento che il fondo Luciana è di estensione superiore ai 12 tomoli e si apparteneva all'epoca della emanazione della sentenza all'ex feudatario, poichè tra i beni dei *particolari*, esentati dall'esercizio degli usi, ben potevano esservi terreni posseduti dall'ex barone, come *particolari*, cioè, *privati* e che questo appunto sarebbe il caso del fondo Luciana, mai gravato da usi civici, come fondo patrimoniale, cinto ab antico da muri e, quindi, appadronato. Si aggiunge che di tale situazione di fatto e di diritto vi fu riconosciuto da parte dell'agente della divisione dei demani del Distretto di Lecce Silvio Bonavoglia e del Procuratore Generale Acclavio, se è vero che, avendo il Decurionato di Diso, a seguito di denuncia dell'Eletto di Marittima, che lamentava la mancata divisione di Loggiana, chiesto che alla stessa si facesse luogo, costoro a nessuna operazione procederono, per le opposizioni del procuratore dell'ex barone Giambattista Rossi il quale aveva messo in rilievo che il fondo in questione non era un demanio, « sibbene una masseria murata a secco doppio, posseduta in piena proprietà dal principale dell'istante, di sua natura seminariale, ed è stata sempre locata... ».

Infondato è il rilievo che tra i *particolari*, i cui fondi furono dichiarati esenti da esercizio di usi civici, ben potesse esservi l'ex feudatario, però quei suoi fondi, che possedeva come privato, e che, quindi, erano a lui particolari: balza dalla semplice lettura della sentenza 13 luglio 1810 che, ai fini della suddetta esenzione si aveva riguardo alla qualità dei possessori — particolari — e non dei fondi, e che, perciò, nel parlarsi di fondi posseduti da *particolari* si fa riferimento alle *persone* aventi tali qualità in contrapposto con la persona dell'ex feudatario. Può anzi, dirsi che la Commissione desunse dalla qualità delle persone, l'esistenza o meno del diritto all'esercizio degli usi da parte dei cittadini, questo riconoscendo se il possessore era l'ex feudatario, riconoscendo se era un particolare. E ciò chiaramente si desume dal relativo capo del dispositivo in cui si prendono in considerazione, nello stesso periodo, i fondi posseduti da particolari e quelli posseduti dall'ex feudatario, ai quali ultimi si riconosce natura privata se coltivati ad olivi, frutti, ortalizi e se di estensione non superiore a 12 tomoli; evidentemente tutti gli altri posseduti dall'ex feudatario non rattroandosi in tali condizioni, non erano « dichiarati di proprietà » di costui e restavano gravati dagli usi civici. Il che del resto è conforme alla ragion del decidere: il Comune di Marittima aveva chiesto di « essere reintegrato nel possesso del demanio nell'intero territorio » senza fare specifica indicazione dei fondi da reintegrare, e la Commissione aveva considerato che, dicendosi nella platea del 1605 che il barone aveva *bona et jura propria baronalia*, ciò significava che ci doveva essere altro territorio non compreso nel fondo di spettanza dell'Università.

donde la necessità, in mancanza di elementi più precisi, di arrivare alla determinazione del demanio di uso civico per via di esclusione, ciò che si fece eliminando i fondi dei particolari e altresì quelli dell'ex feudatario, rattrovantisi nelle speciali condizioni di cultura o di estensione di essi innanzi è stato cenno.

Irrilevante, altresì, è tutto quanto si riferisce ai mancati provvedimenti da parte dell'agente Bonavoglia o dell'Acclavio sulle istanze di divisione presentate dal Decurionato di Diso, essendo evidente che avrebbe potuto eventualmente manifestare influenza un provvedimento di rigetto della domanda di divisione non la sola mancata prosecuzione della pratica, che può essere stata determinata da tante, e tutte ignote ragioni.

Escluso che tra i beni dei *particolari*, di cui nella più volte ripetuta sentenza, possa essere compreso il fondo Loggiana o Luciana resta da esaminare se la medesima sia preclusiva di ogni indagine. Sono note le controversie relative alla interpretazione dell'art. 3 del decreto Reale 27 febbraio 1809, contenente le istruzioni per la Commissione Feudale, e per le quali questa era facultata a giudicare « senz'altre forme giudiziarie le controversie commesse alla sua decisione, eccetto quelle che sono puramente necessarie alla discussione della verità ». Vi fu, infatti, chi sostenne che, essendo le pronuncie emesse *sola rei veritate inspecta*, in sostanza le stesse avessero approssimativamente il medesimo valore delle decisioni in possessorio, e, che, quindi, ben potesse la parte riproporre in petitorio la causa innanzi il magistrato ordinario, con il solo onere della prova, invertita dalla contraria sentenza della Commissione. Ma a questa opinione non può prestarsi adesione, perchè, invece, con la formula innanzi riportata, pare evidente che si intese dal legislatore — per la necessità di troncare secolari controversie e di attuare con sollecitudine il nuovo ordine di cose conseguenti alle leggi eversive della feudalità — dare allo speciale magistrato poteri più ampi dei soliti, ritenendo sufficienti le indagini « puramente necessarie alla discussione della verità »; comunque ogni dubbio è eliminato dal decreto 20 agosto 1810 che, nello sciogliere la Commissione Feudale dichiarò all'art. 1 essere « tutte le di lei decisioni... irretrattabili ».

E qui la indagine potrebbe arrestarsi poichè una volta dimostrato che i *particolari* di cui è parola nella sentenza 13 luglio 1810 sono le persone diverse dal feudatario e che tale attributo è, invece, irrilevante in ordine ai beni da costui posseduti, ed essendo fuori questione che, al tempo in cui la sentenza fu emanata, il fondo Loggiana — seminativo è di estensione superiore a 12 to-moli — era posseduto dall'ex barone Rossi, non resterebbe che riconoscere l'esistenza degli usi a favore dei cittadini di Diso, naturali della frazione di Marittima.

Non sarà, però, inopportuno, ai fini di eliminare ogni dubbio che sulla interpretazione della sentenza potesse sorgere, dar rapidamente la dimostra-

zione che, seppure non vi fosse la preclusione derivante dal giudicato, non potrebbe non riaffermarsi il buon diritto di Diso, proprio sulla base della documentazione esibita dalla difesa dei signori Nuzzo.

Lamenta, infatti, la stessa che l'istruttore-perito non abbia dato il giusto peso al catasto onciario dell'Università di Marittima dal quale risulta che il fondo Loggiana, in testa a donna Rosa Maria Ruj, marchesa D'Aitona contessa dello stato di Castro e utile padrona del feudo e Casale di Marittima, era indicato come burgensatico e che sullo stesso si pagava la bonatenenza: in realtà sta che in detto catasto, tra i beni appurati per burgensatici, è segnato il suddetto fondo Loggiana ma dallo stesso risulta che il pagamento della bonatenenza era contestato, ciò che vuol dire che la suddetta contessa sosteneva essere i beni suddetti di natura feudale, perocchè solo per tali immobili dalle persone non residenti nell'Università poteva pretendersi la esenzione della bonatenenza. E che la feudataria abbia proprio per tale motivo ottenuto di essere liberata da questo peso, risulta dall'aggiunta all'atto di vendita — di cui ora sarà parola — del fondo, in data 11 ottobre 1775, e riportata in comparsa dalla difesa dei Nuzzo, nel seguente tenore: « riferisce in seguito il Magnifico Magliano, che tutto e quanto si contiene nello stato di Castro da esso descritto (e nella descrizione vi è il fondo Loggiana) e valutato sia di natura feudale, *come ha patentemente dimostrato, più di tutto di non aver quel regio amministratore mai pagato bonatenenza alle rispettive Università dello Stato, nè tampoco don Francesco Laccaria, che per lo spazio di sei anni aveva esercitato la carica di agente di quello* ».

Perde pertanto ogni efficacia, come prova di allodialità il pagamento della bonatenenza, nè si comprende quale rilevanza abbia ai fini di detta prova la significazione 28 luglio 1675 per il rilievo dovuto alla Regia Corte per la morte di A. Pietro Fernandes De Castro, per le entrate feudali del Contato di Castro, e nel quale, per il Casale di Marittima, sono indicate le decime di diversi generi, non potendo trascurarsi che per il ricavato in grano ed in orzo non delle sole decime — come per le fave, l'avena ed il vino — è parola ma altresì delle possessioni. Sicchè, contrariamente all'assunto, resta, sia pure genericamente, dimostrato che nel 1675 i beni feudali del Casale di Marittima, consistevano non in sole decime — come frequentemente per i feudi di Terra D'Otranto — ma anche in possessioni, cioè in terre che producevano grano ed orzo. Non ha, pertanto, rilevanza l'osservazione che, in genere, i feudi di Terra D'Otranto erano di natura decimale e non territoriale, poichè se questo è incontestabile, detta natura deve escludersi — e non è concepibile che proprio la Commissione Feudale di tale dato di fatto tante volte riaffermato nelle sue pronuncie non abbia, nella specie, tenuto conto — ogni qualvolta in modo certo risulta che il feudo era in parte decimale in parte territoriale.

Comunque ogni residuale dubbio è eliminato dal già richiamato atto di

vendita dell'11 ottobre 1785, che, a dire della difesa dei signori Nuzzo dovrebbe rappresentare la prova decisiva della allodialità dell'immobile, per essere stato il feudo dello Stato di Castro alienato *in allodio*. Si vedrà subito quale sia il pacifico significato di tale espressione e quali siano le conseguenze di una vendita con tale clausola, ma sarà bene, anzitutto, affermare che da detto atto risulta chiaro che, per lo meno, fino all'epoca della vendita, i beni che ne furono oggetto — tra i quali è « la possessione denominata Luciana » — erano di natura feudale. Risulta, infatti, che le persone nell'atto indicate, in nome e per parte del Re del Regno di Napoli — come ivi è detto — procedettero alla vendita in favore di don Gennaro Rossi fu Gioambattista dei fondi posseduti dalla Regia Corte e fisco, per esserne la stessa diventata padrona a seguito della « morte dell'Illustre Duca di Bechar don Gioacchino Diego Lopez Zunica senza legittimi successori in feudalibus ». Or è ovvia la considerazione che se fu possibile una devoluzione al Fisco, per mancanza di successori nell'ordine feudale, gli immobili che ne furono oggetto non potevano essere che di tal natura, altrimenti il ritorno al concedente — Re — non sarebbe stato neppure ipotizzabile. Sicchè se pur non ci fosse la esplicita dichiarazione del Magnifico Magliano, che procedè all'apprezzo delle terre costituenti il feudo, un serio dubbio sulla feudalità dei beni ritornati al fisco pervenuti dal feudatario non sarebbe consentito.

Fu tale situazione giuridica mutata dalla vendita in *allodio*? La risposta deve essere negativa. È noto che il feudatario, con la concessione, oltre l'obbligo della fedeltà verso il Re — che restava integra in ogni caso — era tenuto alla prestazione del servizio militare, e, quindi, al pagamento della doa e del relevio: con la vendita in allodio, come è pacifico tra gli studiosi della materia, il concessionario era liberato sia dall'obbligo della doa che del relevio. Eran, queste, prerogative del Sovrano concedente, e alle stesse ben poteva costui rinunciare continuando a tenere e sè vincolato il feudatario con l'obbligo della fedeltà, per tanti ragioni, precipua quella di indole economica di ricavare un maggior prezzo con la vendita di immobili non assoggettati ad oneri piuttosto gravosi. Ma, ripetesi, il fondo restava sempre tale e non si mutava in allodio e, perciò, non era liberato da quell'esercizio degli usi che, per diritto di natura, spettavano ai cittadini: tali diritti non potevano essere tolti *nec per regem nec per Legem* ed anche nei più oscuri tempi del feudalismo i Re non attentarono agli stessi, sia perchè il diritto di vita non poteva essere tolto agli abitanti delle terre infeudate e, quindi, la concessione si intendeva sempre subordinata alla permanenza degli usi (ai quali, del resto, erano interessati gli stessi feudatari perchè le terre non restassero incolte e le Università deserte) sia perchè la benevolenza verso le classi disagiate poteva in ogni momento costituire un contrappeso alla eventuale prepotenza dei baroni e ai ripetuti tentativi degli stessi di liberarsi dagli obblighi verso la Corona. Decisivo, in tali sensi, è l'avviso del sommo Winspeare Regio Procura-

tore Generale presso la Commissione Feudale e interprete delle decisioni della stessa che, interpellato dal Ministro sui dubbi sorti al Commissario del Re di Capitanata per la esecuzione della decisione della Commissione del 16 luglio 1810 per i Comuni di S. Marco in Lamis e di S. Giovanni Rotondo nel rapporto del 2 giugno 1811, così si esprese:

« La qualità feudale o burgensatica riguarda il modo col quale il compratore debba possedere la cosa venduta. Gli effetti della vendita non possono estendersi ad altre persone fuorchè al compratore e al venditore.

La passata Corte vendè in allodio, estinta la qualità feudale, tutti i fondi devoluti: una tal mutazione di nome non poteva estinguere le servitù civiche che le popolazioni vi avevano; e non è stato finora alcuno che abbia il contrario sostenuto » (Bollettino — supplemento n. 20 pagina 418 a 419).

La opposizione deve, pertanto, essere rigettata.

Quanto alle spese del giudizio, non potendo tassarsi in favore del Comune nè l'onorario di avvocato nè le competenze di procuratore, per essersi lo stesso difeso di persona, a mezzo del suo Commissario Prefettizio, vanno messe a carico dei soccumbenti solo le spese di bollo degli scritti difensivi e quelle del decreto di citazione, oltre le successive.

P. T. M.: Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici di Bari, definitivamente pronunciando, nel giudizio istituito di ufficio, con decreto 17 dicembre 1937, nell'interesse del Comune di Diso contro gli indiziati di arbitraria occupazione dei demani, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così provvede:

1) Dà atto della rinunzia alle opposizioni da parte di 1) Alemanno Pietro fu Giuseppe; 2) Borlizzi Consiglia fu Vitantonio; 3) Bertone Rosalia di Filippo; 4) Borlizzi Filippo fu Tommaso; 5) De Vitis Mariatonia fu Giovanni; 6) Borlizzi Gioconda fu Ippazio-Donato; 7) Borlizzi Donato fu Vitantonio; 8) Bucci dott. Parquale fu Giovanni; 9) Bertone Giacomo fu Giuseppe; 10) Bertone Giuseppe-Domenico fu Giuseppe; 11) Carrozzo Addolorata fu Ippazio-Antonio in Arseni; 12) Coppola Salvatore fu Giacomo; 13) Coppola Giorgio fu Giacomo; 14) Corvaglia Filippo fu Giovanni; 15) Corvaglia Concetta fu Giovanni; 16) Corvaglia Addolorata fu Giovanni; 17) Corvaglia Vincenzo fu Giovanni; 18) Congregazione dell'Immacolata Concezione; 19) Corvaglia Giovanni fu Michelangelo; 20) Corvaglia Annunziata fu Michelangelo; 21) Corvaglia Concetta fu Michelangelo; 22) Corvaglia Lauretta fu Michelangelo; 23) Corvaglia Giuseppe fu Michelangelo; 24) Corvaglia Pasana fu Michelangelo; 25) Corvaglia Filippo di Giovanni; 26) Corvaglia Cesaria di Giovanni; 27) Corvaglia Annunziato di Giovanni; 28) Corvaglia Giuseppe di Giovanni; 29) Cerfeda Francesco fu Luca; 30) Corvaglia Vincenzo fu Filippo; 31) Corvaglia Filippo fu Salvatore; 32) Carluccio Irene di Giacomo in Corvaglia; 33) Corvaglia Rocco fu Salvatore; 34) Coppola Filippo fu Giacomo; 35) Cer-

feda Emanuele fu Carmela; 36) Cerfeda Concetta fu Emanuele; 37) Cerfeda Salvatore fu Carmela; 38) Del Sole Carmela in Cantore Filippo; 39) Spiscopo comm. Pasquale fu Francesco; 40) Giannuzzo Filippo fu Giacomo; 41) Giannuzzo Addolorata fu Salvatore; 42) Giannuzzo Antonio fu Giuseppe; 43) Giannuzzo Salvatore fu Antonio; 44) Giannuzzo Salvatore di Giacomo; 45) Giannuzzo Francesco di Giacomo; 46) Giannuzzo Rocco di Giacomo; 47) Giannuzzo Ferruccio di Giacomo; 48) Lazzaro Rosaria di Giuseppe; 49) Preite Giovanna fu Donato; 50) Pignataro Giacomo fu Filippo; 51) Pignataro Abbandanza di Giuseppe; 52) Pignataro Vittoria di Giuseppe; 53) Pignataro Annina di Giuseppe; 54) Preite Filippo fu Salvatore; 55) Fachechi Giovanna fu Vitale in Preite; 56) Preite Vincenzo di Donato; 57) Preite Michele fu Salvatore; 58) Preite Teodoro fu Bonaventura; 59) Preite Annunziata fu Filippo; 60) Preite Giovanni fu Filippo; 61) Pagliaro Rosaria fu Vincenzo in Preite; 62) Preite Teodoro fu Luigi; 63) Preite avv. Giuseppe fu Donato; 64) Preite Filippo-Giacomo fu Donato; 65) Rizzo Donato fu Luigi; 66) Resta Cosimo fu Salvatore; 67) Russo Concetta fu Giuseppe; 68) Russo Giovanni fu Giuseppe; 69) Russo Giacomo fu Vitantonio; 70) Rizzelli Adolfo fu Salvatore; 71) Resta Addolorata-Maria di Filadelfia; 72) Resta Concetta di Filadelfia; 73) Specchia Adelina fu Giuseppe; 74) Spagnolo Luigi fu Giuseppe; 75) Scarciglia Salvatore fu Luigi; 76) Scarciglia Paolina fu Vitantonio; 77) Valentini Salvatore fu Domenico; 78) Cerfeda Giacomo fu Filippo; 79) Pagliara Adelaide fu Vincenzo; 80) Borlizzi Chiara di Salvatore; 81) Borlizzi Cristina fu Donato; 82) Bertone Carlo fu Ippazio; 83) Bertone Salvatore fu Ippazio; 84) Bertone Giuseppe fu Ippazio; 85) Bertone Filippo fu Salvatore; 86) Preite Domenica fu Salvatore in Bertone; 87) Bertone Salvatore-Edoardo di Vincenzo; 88) Bertone Ines-Giuseppa di Vincenzo; 89) Bertone Giacomo fu Ippazio-Vincenzo; 90) Cazzata Maria-Maddalena fu Giovanni; 91) Carrozzo Antonio fu Domenico; 92) Carrozzo Giuseppa fu Domenico; 93) Carrozzo Ercole fu Antonio; 94) Cerfeda Costanza fu Angelo; 95) Carrozzo Filippo-Giacomo fu Salvatore; 96) Carrozzo Alfredo fu Salvatore; 97) Carrozzo Maria fu Salvatore; 98) Carrozzo Celeste fu Salvatore; 99) Carrozzo Giacomo fu Filippo; 100) Cerfeda Gioconda fu Giacomo; 101) Carrozzo Filippo fu Giuseppe; 102) Coluccia Maria-Concetta fu Donato; 103) Corvaglia Giuseppe fu Luigi; 104) Corvaglia Maria fu Luigi; 105) Corvaglia Consiglia fu Luigi; 106) Corvaglia Antonio fu Luigi; 107) Corvaglia Giuseppe fu Vincenzo; 108) Fersini Vito fu Angelo; 109) Galati Michele fu Vincenzo; 110) Giannuzzo Giacomo fu Salvatore; 111) Pagliaro Pantalea ved. Giannuzzo; 112) Giannuzzo Giacomo fu Filippo; 113) Giannuzzo Consiglia di Giacomo; 114) Guglielmo Francesco fu Paolo; 115) Martella Rocco fu Giacomo; 116) Strummiello Giustina di Luigi; 117) Minonne Giacomo fu Pantaleo; 118) Pagliara Giacomo fu Filippo; 119) Polifemo Domenico fu Vincenzo; 120) Pepe Filippo fu Giuseppe; 121) Preite Concetta fu Donato; 122) Preite Giuseppe fu Donato; 123)

Carrozzo Giacomo fu Domenico; 124) Preite Luigi fu Ippazio; 125) Preite sacerdote Salvatore fu Vincenzo; 126) Raone Celeste fu Vincenzo; 127) Raone Giuseppe fu Giacomo; 128) Rini Alfredo fu Salvatore; 129) Rizzo Addolorata fu Salvatore; 130) Rizzo Rocco fu Saverio; dichiara cessata in confronto di costoro la materia del contendere e li rimette a provvedersi per le domande di legittimazione alla sede amministrativa.

II) Rigetta le opposizioni proposte da: 1) Don Raffaele De Luca fu Pasquale Parroco di Diso; nell'interesse della Prebenda Parrocchiale; 2) Nuzzo Vitale fu Giuseppe e Nuzzo Carlo fu Vitale; 3) Nuzzo Michele fu Giuseppe; 4) Nuzzo Annunziata di Michele; 5) coniugi Cerfeda Giuseppe fu Donato e Agrosi Immacolata fu Giuseppe; 6) Strummiello Genoveffa di Vito.

III) Reintegra al Comune le terre da ognuno delle persone di cui al capo II del dispositivo nel termine di giorni trenta dalla notifica della presente sentenza, e propriamente le terre possedute da:

1. De Luca sacerdote Raffaele fu Pasquale, Parroco di Diso, nell'interesse della Prebenda Parrocchiale: n. 55 dello stato I), demanio Campo S. Vito; foglio 1 particelle 72, 100, 101, 106, 151, 287 per una estensione di ettari 1.23.20; nonchè n. 55 dello stato II) demanio Campo S. Vito, foglio 1 particelle 197, 159, 72 e foglio 6 particelle 2 di una estensione complessiva di ettari 1.68.60.

2. Nuzzo Vitale fu Giuseppe e Nuzzo Carlo fu Vitale: n. 81 dello stato, demanio Luciana foglio 15 particelle 29, 30, 31, 32, 33, 34, per una estensione di ettari 10.21.14.

3. Nuzzo Michele fu Giuseppe: n. 82 dello stato, demanio Luciana, foglio 15 particelle 15, 35, 36, 37, 38, 39, per una estensione di ettari 10.54.96.

4) Nuzzo Annunziata di Michele: n. 83 dello stato, demanio Luciana, foglio 15 particelle 40, 41, 42, 43, 45, 105, di una estensione di ettari 9.82.44.

5. Cerfeda Giuseppe fu Donato e Agrosi Immacolata fu Giuseppe: n. 18 dello stato II): demanio Campo S. Vito, foglio 1 particelle n. 194, 195p di una estensione di ettari 0.97.82.

6. Strummiello Genoveffa di Vito: n. 67 dello stato II, demanio Campo S. Vito, foglio 1 particelle 92, 104 di una estensione di ettari 0.64.10.

Faculta il Comune, in mancanza di bonario rilascio, ad immettersi nel possesso delle terre reintegrate colle vie di fatto.

IV) Condanna gli opposenti di cui al capo II e III a corrispondere al Comune, nello stesso termine, per rimborso di frutti arbitrariamente percetti, rispettivamente dovuti dai signori: 1) De Luca Sacerdote Raffaele, per l'occupazione di cui al n. 55 dello stato I, a L. 3696, e per l'altra occupazione di cui al n. 55 stato II a L. 3034,80.

2) Nuzzo Vitale fu Giuseppe e Nuzzo Carlo fu Vitale a L. 61268,40 per l'occupazione di cui al n. 81 dello stato.

3) Nuzzo Michele fu Giuseppe a L. 63297,60 per l'occupazione di cui al n. 82 dello stato.

4) Nuzzo Annunziata di Michele a L. 58946,40 per l'occupazione di cui al n. 83 dello stato.

5) Cerfeda Giuseppe fu Donato ed Agrosi Immacolata fu Giuseppe a L. 1760,75 per l'occupazione di cui al n. 18 dello stato II.

6) Strummiello Genoveffa di Vito a L. 1153,80 per l'occupazione di cui al n. 67 dello stato II.

V) Faculta le persone di cui al n. 2 a presentare direttamente a questo Commissariato nel termine di giorni trenta domanda di legittimazione, nel quale caso dichiara sin da ora sospesa la esecuzione dei capi III e IV, fino all'esame delle domande.

VI) Condanna i rinunziandi di cui al capo I del dispositivo, ognuno al pagamento di L. 3,30 (lire tre e cent. trenta) quota spesa dell'atto di citazione e notifica; le persone di cui al capo II ognuna al pagamento di L. 131,20 (lire centotrentuno e cent. venti) oltre le successive.

VII) Rimanda alla sede amministrativa la liquidazione delle spese di verifica.

Così decisa in Bari il 18 febbraio 1939-XVII.

Il R. Commissario: CUOMO.

Pubblicata all'udienza del 18 marzo 1939-XVII.

Il Segretario-Cancelliere: MINERVINI.

N. 3007 Registrato a Bari il 6 aprile 1939-XVII, mod. III, vol. 175.

PROVINCIA DI LECCE

COMUNE DI DISO

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari.

Premesso che, a seguito della pubblicazione degli atti compilati dall'ing. dott. Aristotile Nucera e depositato nella Segreteria di questo Commissariato il 31 luglio 1936 ed alla notifica degli avvisi agli indiziati di arbitrarie occupazioni dei demani del Comune di Diso, denominato Campo S. Vito e Luciana, la più parte di costoro proposero opposizione.

Che, con decreto 17 novembre 1937, fu istituito giudizio per la reintegra al Comune delle terre usurpate.

Che però, nelle more del giudizio quasi tutti gli opposenti meno sei

recedevano dall'opposizione e chiedevano la legittimazione, insistendo per una riduzione di canone.

Che, con sentenza del 18 febbraio-18 marzo 1939 nel darsi atto della rinuncia alle opposizioni, si rispettavano quelle che erano giunte a discussione.

Che, successivamente alla notifica della sentenza, De Luca dott. Raffaele e Strummiello Genoveffa presentano anch'essi dimanda di legittimazione.

Che Nuzzo Vitale, Carlo, Michele e Annunziata proponevano appello, ma poi transigevano la lite con il Comune, ottenendo una riduzione di canone del 20%, misura ritenuta equa da questo Commissariato, e domandavano a tali condizioni la legittimazione del possesso.

Che, ben possono accogliersi le domande di legittimazione trattandosi di possessi che durano da molto più di un decennio e avendo i possessori apportato alle terre sostanziali e permanenti migliorie consistenti nello spietramento e messa a coltura cerealicola, nella piantagione di alberi e nella costruzione di casette coloniche, nelle zone occupate interrompono la continuità dei terreni demaniali, che anzi tutte li comprendono.

Ritenuto che, appare equo, conforme a quanto ha operato il Comune per la transazione con i Nuzzi, ridurre i canoni del 20%.

Visti gli art. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, 30 e 31 del relativo regolamento, approvato con R. D. 26 febbraio 1928 n. 332 e salva Sovrana approvazione.

ORDINA: 1°) Sono legittimate le occupazioni sui demani del Comune di Diso denominato Campo S. Vito e Luciana o Luggiana rispettivamente commesse dalle persone di cui al quadro che segue, e che forma parte integrante della presente ordinanza, per l'estensione complessiva di ett. 130.70.22 e mercè l'annuo canone complessivo di natura enfiteutica di L. 825,70.

2°) Ciascun occupatore dovrà pagare la rispettiva quota di canone come dal quadro predetto, al Tesoriere del Comune il 15 agosto di ogni anno, a cominciare dal 15 agosto 1942, ma con decorrenza dall'anno 1939, salvo la facoltà di affranco in ogni tempo; dovrà rifondere al Comune la proporzionale sua quota di spese di verifica, del presente provvedimento e di ogni altro atto o formalità inerente giusta liquidazione a farsi.

3°) Le annualità del canone 1939-1940-1941 saranno pagate nel termine di un mese dalla comunicazione dell'approvazione della presente ordinanza.

4°) Ogni occupatore dovrà, altresì, provvedere a fare eseguire la coltura catastale al suo nome della terra legittimata, nel termine di tre mesi

dalla comunicazione della Sovrana approvazione, restando autorizzato il Comune, nel caso di inadempimento, a farla eseguire a spese dell'occupatore.

Numero		COGNOME, NOME, PATERNITÀ E DOMICILIO	Contrada	Dati catastali		Superficie			Canone annuo Lire
d'ordine	stato degli occupatori			foglio	parti- cella	ha.	a.	ca.	
1	1	Alemanno Maria fu Pietro	Campo S. Vito.....	1	26-27	—	23	74	0,85
2	2	Borlizzi Consiglia fu Vitantonio.....	»	1	63	—	82	20	3,05
3	3	Bucci Lauretta fu Giovanni	»	1	243-244	—	71	72	2,65
4	4	Bortone Rosalia di Filippo	»	1	150	—	34	07	1,25
5	5	Bortone Giacomo fu Ippazio-Vincenzo	»	1	114-115	—	81	85	3 —
6	6	Borlizzi Filippo fu Tommaso e De Vitis Mariantonia fu Giovanni coniugi	»	1	128	—	13	20	0,50
7	7	Borlizzi Gioconda fu Ippazio Donato,	»	1	181	—	31	80	1,15
8	8	Borlizzi Giuseppe di Giacomo	»	1	177-178	—	21	10	0,75
9	9	Borlizzi Filippo-Giacomo fu Luigi	»	1	175-176	—	26	59	0,95
10	10	Borlizzi Donato fu Vitantonio	»	1	275	—	13	10	0,50
11	11	Bortone Raffaele fu Ippazio-Vincenzo	»	1 6	227 11-6	1	58	65	5,85
12	12	Bortone Maria fu Ippazio-Vincenzo:	»	1	5	—	12	55	0,45
13	13	Bucci dott. Pasquale fu Giovanni	»	1 1 1	187-188 189-190 191	2	56	14	9,45
14	14	Bortone Giacomini fu Giuseppe	»	1	230	—	87	60	3,25
15	15	Bortone Giuseppe-Domenico fu Giuseppe	»	1	240-241	—	60	70	2,25
16	17	Carrozzo Giacomo e Domenica fu Medico ..	»	1 1	34-35 58-59	1	08	63	4 —
17	18	Carrozzo Addolorata fu Ippazio-Antonio ..	»	1	141-142	1	27	18	4,70
18	19	Coppola Salvatore fu Giacomo	»	1	37	—	76	90	2,85
19	20	Coppola Giorgio fu Giacomo	»	1	37	—	76	90	2,85
20	21	Corvaglia Filippo, Concetta, Addolorata e Vincenzo fu Giovanni.	»	1	1	—	31	96	1,15
21	22	Congregazione dell'Immacolata Concezione, di Diso.	»	1	169-227	1	19	74	4,40
22	23	Corvaglia Giovanni, Annamaria, Concetta e Rosina fu Michelangelo,	»	1	50-51 54-53	—	40	74	1,50
23	24	Corvaglia Giovanni fu Giuseppe	»	1	45	—	29	40	1,05
24	25	Corvaglia Filippo, Cesare, Annunziata e Giu- seppe fu Giovanni.	»	1	49f-48	—	80	48	3,20
25	26	Coppola Giacomina ff Luigi	»	1	204-205 206	—	40	90	1,50
26	27	Coppola Celeste, Marianna e Salvatore di Davide.	»	1	202-303	—	36	30	1,35

Numero		COGNOME, NOME, PATERNITÀ E DOMICILIO	Contrada	Dati catastali		Superficie			Canone annuo Lire
d'ordine	stato degli occupatori			foglio	particella	ha.	a.	ca.	
27	28	Cerfeda Francesco fu Luca	Campo S. Vito	1	60-157f 158f-61f	—	63	32	3,85
28	29	Corvaglia Vincerzo fu Filippo	"	1	152-153	—	88	30	3,25
29	30	Corvaglia Filippo fu Salvatore e Carluccio Irene di Giacomo.	"	6	9-10	—	69	80	2,55
30	31	Corvaglia Rocco fu Salvatore	"	1	124-125	—	13	34	0,50
31	32	Corvaglia Filippo fu Salvatore	"	1	126-127	—	11	04	0,40
32	33	Coppola Filippo fu Giacomo	"	1	131-184	—	26	60	0,95
33	34	Colucci Filippo di Salvatore	"	1	220	—	27	20	1 —
34	35	Cerfeda Emanuele fu Carmela	"	1	281	—	24	50	0,90
35	36	Cerfeda Nicolina fu Carmela	"	1	280	—	27	50	1 —
36	37	Cerfeda Concetta fu Carmelo	"	1	279	—	50	—	1,85
37	38	Cerfeda Salvatore di Carmelo	"	1	238f-237	1	55	10	5,70
38	39	Carluccio Annunziata fu Michele	"	1	278	—	13	45	4,95
39	40	Corvaglia Addolorata di Giacomo	"	1	111	—	61	04	2,25
40	41	Del Sole Carmela maritata Cantatore	"	1	79-107	—	83	80	3,10
41	42	Donadeo Chiara di Giacomo	"	1	154-156 155	1	02	40	3,80
42	43	Episcopo Comm. Pasquale fu Francesco	"	1	119-120 198-211 287	9	93	80	36,75
43	44	Giannuzzo Filippo fu Giacomo	"	1	89 metà	—	27	05	1 —
44	45	Giannuzzo Addolorata fu Salvatore	"	1	64	—	47	10	1,75
45	46	Giannuzzo Giuseppe fu Filippo	"	1	112-113	—	56	30	2,05
46	47	Giannuzzo Antonio fu Giuseppe	"	1	105	—	18	05	0,65
47	48	Giannuzzo Salvatore fu Antonio	"	1	105 per ½	—	18	05	0,65
48	49	Giannuzzo Donato di Salvatore e Pagliara Concetta di Giuseppe	"	1	160-213 per ½	—	24	80	0,90
49	50	Guglielmo, Francesco, Annunziata, Maria, Giuseppa, Vincenza e Giovanni fu Paolo.	"	1	162-163	1	57	01	5,95
50	51	Giannuzzo Salvatore, Francesco, Rocco e Ferruccio fu Giacomo .	"	1	87	—	28	40	1 —
51	52	Lazzeri Rosario fu Giuseppe	"	1	266	—	8	10	0,20
52	53	Martella Celestina fu Ippazio	"	1	2 per ½	—	6	34	0,20
53	54	Minonne Vitale di Pantaleo e Pagliara Donata fu Giuseppe.	"	6	18	—	51	80	1,90
54	55	Prebenda Parrocchiale di Diso rappresentata dal Parroco De Luca Raffaele fu Pasquale	"	1	72-100 101-106 151-287	1	32	20	4,55
55	56	Preite Giovanna fu Donata	"	1	170	—	51	70	1,90
56	57	Pignataro Giacomo fu Filippo	"	1	7-8-25	1	08	60	4 —

Numero	d'ordine stato degli occupatori	COGNOME, NOME, PATERNITÀ E DOMICILIO	Contrada	Dati catastali		Superficie			Canone annuo Lire
				foglio	parti- cella	ha.	a.	ca.	
57	58	Pignataro Abbondanza, Vittoria ed Annina di Giuseppe.	Campo S. Vito	1	9 per ½ 182	—	35	30	1,30
58	59	Preite Filippo fu Salvatore e Fachechi Giovanna fu Vitale.	"	1	40	—	36	48	1,35
59	60	Preite Vincenzo di Donato	"	1	70-71	—	28	90	1,05
60	61	Preite Michele fu Salvatore.	"	1	199-196 200-201	—	64	10	2,35
61	62	Preite Teodoro di Bonaventura	"	1	207-208 209-210	1	04	—	3,85
62	63	Preite Annunziata fu Filippo	"	1	164-165	—	29	12	1,05
63	64	Preite Giovanni fu Filippo e Pagliara Rosara fu Vincenzo.	"	1	230	—	72	50	2,65
64	65	Preite Teodora di Luigi	"	1	222-223	—	23	22	0,85
65	66	Paiano Domenica e Carmela fu Vito	"	1	89 per ½	—	27	05	1 —
66	67	Preite Avv. Cav. Giuseppe	"	1	245	4	55	—	16,80
67	68	Rizzo Donato fu Luigi,	"	1	19	—	21	80	0,80
68	69	Resta Cosimo fu Salvatore	"	1	67-68-69	—	24	98	0,90
69	70	Russo Concetta e Giovanni fu Giuseppe	"	1	41-42	—	32	14	1,15
70	71	Russo Giacomo fu Vitantonio	"	1	41-42	—	32	12	1,15
71	72	Risselli Adolfo fu Salvatore	"	1	38	—	81	—	3 —
72	73	Resta Addolorata e Maria-Concetta fu Fildelfia.	"	1	180-179	—	39	31	1,45
73	74	Specchia Adelina fu Vincenzo	"	1	18-20	—	23	30	0,85
74	75	Specchia Giustina fu Vincenzo	"	1	16	—	24	—	0,85
75	76	Specchia Luigi fu Giuseppe	"	1	17-21	—	14	10	0,50
76	77	Scarciglia Salvatore fu Luigi	"	1	2	—	6	34	0,20
77	78	Scarciglia Paolina fu Vitantonio	"	1	213-214	—	49	58	1,80
78	79	Stasi Giuseppe fu Giacomo	"	1	232-233 234	1	10	30	4 —
79	80	Valentini Salvatore fu Domenico	"	1	55-54	—	48	50	1,80
80	81	Nuzzo Vitale fu Giuseppe e figlio Carlo	"	15	29-30-31 32-33-34	10	21	14	134,70
81	82	Nuzzo Michele fu Giuseppe	"	15	15-35-36 37-38-39	10	54	96	139,25
82	83	Nuzzo Annunziata di Michele ved. ed eredi di Nuzzo Filippo ..	"	15 1	40-41 42-43 45-105	9	82	44	129,70
83	84	Cerfeda Giacomo fu Filippo	"	1	146-147	—	41	10	5,10
84	85	Pagliara Adelaide fu Vincenzo	"	1	148-149	—	66	40	5,10
						86	66	61	660,25

Numero		COGNOME, NOME, PATERNITÀ E DOMICILIO	Contrada	Dati catastali		Superficie			Canone annuo Lire
d'ordine	stato degli occupatori			foglio	parti- cella	ha.	a.	ca.	
85	1	Borlizzi Chiara di Salvatore	Campo S. Vito	1	32-35	—	51	30	4,30
86	2	Borlizzi Cristina fu Donato	"	1	44	—	32	40	1,20
87	3	Borlizzi Chiara-Crocifissa fu Salvatore	"	1	43	—	55	50	2,05
88	4	Bortone Raffaele e Giacomo fu Filippo	"	1	229	—	42	00	1,55
89	5	Bortone Luigi fu Ippazio	"	1	172f 173	—	13	90	0,50
90	6	Bortone Carlo fu Ippazio	"	1	174-172	—	12	75	0,45
91	7	Bortone Salvatore fu Ippazio	"	1	172	—	13	35	0,50
92	8	Bortone Giuseppe fu Ippazio	"	1	118-119	—	25	50	0,95
93	9	Bortone Filippo fu Salvatore e Preite Dome- nica fu Salvatore.	"	1	108-109	—	25	90	0,95
94	10	Bortone Salvatore-Eduardo e Ines-Giuseppa di Vincenzo.	"	1	86	—	18	53	1,30
95	11	Bortone Giacomo fu Ippazio-Vincenzo	"	1	265	—	8	00	0,30
96	12	Bortone Giacomo fu Saverio	"	6	16-17	—	15	12	0,55
97	13	Cazzata Maria-Maddalena fu Giovanni	"	6	8	—	41	40	1,50
98	14	Bortone Carmela di Raffaele	"	1	62	—	57	60	2,10
99	15	Casciara Concetta fu Giuseppe	"	6	83-85-84f	2	13	78	7,90
100	16	Carrozzo Antonio e Giuseppe fu Domenico ..	"	1	31	—	43	40	1,60
101	17	Carrozzo Ercole fu Antonio	"	1	31	—	43	40	1,60
102	18	Carfeda Giuseppe fu Donato e Agrosi Imma- colata fu Giuseppe.	"	1	194-196f	—	97	82	3,60
103	19	Carfeda Costanza fu Angelo	"	1	144-145	—	52	90	1,95
104	20	Carrozzo Filippo-Giacomo, Alfredo-Maria e Celeste fu Salvatore.	"	1	185-186f 192-193f	—	65	10	2,40
105	21	Carrozzo Filippo fu Giacomo	"	1	118	—	53	50	1,95
106	22	Carrozzo Giacomo fu Filippo	"	1	10	—	38	30	1,40
107	23	Carfeda Gioconda fu Giacomo	"	6	1	—	31	70	1,15
108	24	Carfeda Lucia fu Raffaele	"	6	3	—	14	10	0,50
109	25	Congregazione dell'Immacolata di Diso	"	1	39-228 224-225	1	37	90	5,10
110	26	Carrozzo Filippo fu Giuseppe	"	1	129-130	—	41	80	1,55
111	27	Coluccia Maria-Concetta fu Donata	"	1	231	—	31	60	1,15
112	28	Corvaglia Concetta fu Salvatore	"	1	235	—	26	10	0,95
113	29	Corvaglia Giuseppe fu Giovanni	"	1	102	—	21	60	0,80
114	30	Corvaglio Arcangelo fu Giovanni	"	1	269	—	20	55	0,75
115	31	Corvaglio Giacomo fu Giovanni	"	1	270	—	17	20	0,60
116	32	Corvaglia Giuseppe fu Salvatore	"	1	110	—	31	26	1,15

Numero d'ordine stato degli occupatori	COGNOME, NOME, PATERNITÀ E DOMICILIO	Contrada	Dati catastali		Superficie			Canone annuo Lire
			foglio	parti- cella	ha.	a.	ca.	
117	33 Corvaglia Concetta fu Luca	Campo S. Vito	1	23-24 171	1	32	90	4,90
118	34 Corvaglia Raffaele e Maria fu Pasquale	»	1	11-12	—	84	80	3,10
119	35 Corvaglia Vincenzo fu Pasquale	»	1	13-15	—	84	10	3,10
120	36 Corvaglia Luigi fu Pasquale	»	1	14	—	46	60	1,70
121	37 Episcopo Comm. Pasquale fu Francesco	»	6	12-14	3	40	70	12,60
122	38 Persini Vito fu Angelo	»	1	161-271	—	58	50	2,15
123	39 Galati Michele fu Vincenzo	»	6	116	—	35	90	1,30
124	40 Giannuzzo Giacomo fu Salvatore	»	6	57-268f	—	26	20	0,95
125	41 Giannuzzo Giuseppe fu Salvatore	»	1	56	—	56	00	2,05
126	42 Giannuzzo Giacomo fu Filippo e figlia Con- siglia.	»	1	282	—	20	60	0,75
127	43 Guglielmo Annunziata fu Paolo in Colella ..	»	1	283	—	1	62	0,10
128	44 Guglielmo Maria fu Paolo in Corvaglia	»	1	283	—	1	62	0,10
129	45 Guglielmo Giuseppa fu Paolo in Corvaglia ..	»	1	283	—	1	62	0,10
			1	283	—	1	62	0,10
130	46 Guglielmo Giovanni fu Paolo	»	1	283	—	1	62	0,10
131	47 Guglielmo Francesco fu Paolo	»	1	138-139	—	55	10	2 —
132	48 Martella Rocco fu Giacomo e Strummiello Giustina di Luigi.	»	1	215	1	67	70	6,20
133	49 Manfredi Avv. Francesco	»	1	—	—	—	—	—
134	50 Minonne Giacomo fu Pantaleo	»	1	132-133 134	1	35	60	5 —
135	51 Nuzzo Salvatore fu Carlo	»	1	142	—	16	80	0,60
136	52 Pagliaro Giacomo fu Filippo	»	1	90-91f 99	—	90	15	3,30
137	53 Pagliaro Giuseppe ed Antonio fu Luigi	»	6	15	—	23	92	0,85
138	54 Polifemo Domenico fu Vincenzo	»	1	137	—	58	90	2,15
139	55 Prebenda Parrocchiale di Diso	»	1	197-159 72 2	1	68	60	6,15
			1	6				
140	56 Pepe Filippo fu Giuseppe	»	1	36	—	21	40	0,80
141	57 Preite Concetta fu Donato	»	1	112	—	97	00	3,55
142	58 Preite Giuseppe fu Donato e Carrozzo Giacomo fu Domenico.	»	1	46-47f 216-217 218-219	1	17	40	4,30
143	59 Preite Luigi fu Ippazio	»	1	117	—	67	80	2,50
144	60 Preite Sac. Salvatore	»	1	32-33f	1	12	99	4,15
145	61 Raone Celeste fu Vincenzo	»	1	30	1	33	00	1,15
146	62 Raone Giuseppe fu Giacomo	»	1	93-94 95-96 97-98 63	—	62	50	2,30

Numero d'ordine stato degli occupatori	COGNOME, NOME, PATERNITÀ E DOMICILIO		Contrada	Dati catastali		Superficie			Canone annuo Lire
				foglio	parti- cella	ha.	a.	ca.	
147	63	Rini Alfredo fu Salvatore	Campo S. Vito	1	3	—	17	40	0,65
148	64	Rizzelli Giuseppe fu Vito-Raffaele	"	1	4	—	12	70	0,45
149	65	Rizzo Addolorata fu Salvatore	"	1	121-122 123	—	38	90	1,40
150	66	Rizzi Rocco fu Saverio	"	1	28-29	—	58	63	2,15
151	68	Strummiello Genoveffa di Vito	"	1	92-104	—	64	10	2,35
152	68	Surano Giovanni fu Vincenzo	"	1	135-136 65-66f 1-2	1	93	32	7,10
152	69	Tronci Luigi fu Luigi	"	1	73-74f 75	1	39	84	5,15
153	70	Tronci Avv. Andrea fu Raffaele	"	1	76-77f 78-80 81-82	2	92	47	10,80
						44	03	61	165,45

Bari, 30 Ottobre 1941.

Il R. Commissario: CUOMO.

La presente ordinanza è stata approvata con R. D. 11 dicembre 1941, registrato alla Corte dei Conti il 9 febbraio 1942, reg. n. 3, fogl. n. 243.

R. COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DI BARI

PROVINCIA DI LECCE

COMUNE DI DISI

Il Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede un Bari.
Vista l'ordinanza di legittimazione delle occupazioni sui demani del Comune di Disi denominati Campo S. Vito e Luciano o Loggiano, emessa in data 30 ottobre 1941 ed approvata con R. I. D. 11 dicembre 1941.

Considerato che si rende necessario procedere alla correzione di errori materiali incorsi nella compilazione della detta ordinanza.

ORDINA la rettifica della detta ordinanza sia per quanto riguarda le ditte indicate nel quadro che segue sia per quanto riguarda l'estensione ed il canone annuo, complessivi del primo e secondo stato ed i totali complessivi nel modo seguente:

Numero d'ordine stato degli occupatori	COGNOME, NOME, PATERNITÀ E DOMICILIO	Contrada	Dati catastali		Superficie			Canone annuo Lire
			foglio	particella	ha.	a.	ca.	
25	26	Coppola Giacomina fu Luigi, Diso	1	204-205 206	—	40	70	1,50
33	34	Colucci Filippo di Salvatore, Diso	1	220	—	27	26	1 —
41	42	Donadeo Chiara di Giacomo, Diso	1	154-155 156	1	02	46	3,50
54	55	Prebenda Parrocchiale di Diso, rappresentata dal Parroco De Luca Raffaele fu Pasquale, Diso.	1	72-100 101-108 151-287	1	23	20	4,55
69	70	Russo Concetta e Giovanni fu Giuseppe, Diso.	1	41-42 metà	—	32	12	1,15
70	71	Russo Giacomo fu Vitantonio, Diso	1	41-42 metà	—	32	12	1,15
75	76	Spagnolo Luigi fu Giuseppe, Diso	1	17-21	—	14	10	0,50
78	79	Stasi Giuseppe fu Giacomo, Diso	1	232-233 234	1	10	30	4,05

Numero		COGNOME, NOME, PATERNITÀ E DOMICILIO	Contrada	Dati catastali		Superficie			Canone annuo Lire
d'ordine	stato degli occupatori			foglio	particella	ha.	a.	ca.	
90	6	Bortone Carlo fu Ippazio, Diso	Campo S. Vito	1	274	—	12	75	0,45
91	7	Bortone Salvatore fu Ippazio, Diso	"	1	272	—	13	35	0,50
92	8	Bortone Giuseppe fu Ippazio, Diso	"	1	174f 273	—	12	92	0,95
99	15	Casciara Concetta fu Giuseppe, Diso	"	1	83-84f 85	1	13	98	7,90
119	35	Corvaglia Vincenzo fu Pasquale, Spongano ..	"	1	13-15	—	84	70	3,10
121	37	Episcopo Comm. Pasquale fu Francesco, Pog- giardo.	"	6	12-40	3	40	70	12,60
145	61	Raone Celeste fu Vincenzo, Diso	"	1	30	1	13	00	4,15
152	68	Surano Giovanni fu Vincenzo, eredi, Diso ..	"	1 3	135-136 65-66f 1-2	1	93	32	7,10
153	69	Tronci Luigi fu Luigi, Ortelle	"	1	73-74f 75	1	39	84	5,15
a) Totali primo stato						88	38	31	628,55
b) Totali secondo stato						44	03	60	165,45
c) Totali complessivi						132	41	91	794 —

Manda al segretario per l'inoltro al Superiore Ministero ai fini della Sovrana approvazione, restando lo stesso segretario autorizzato per la esecuzione delle correzioni sulla originale ordinanza e per l'annotazione del presente provvedimento in margine alla stessa.

Bari, 8 Agosto 1942.

Il R. Commissario: CUOMO.

La presente ordinanza è stata approvata con R. D. 30 novembre 1942 registrato alla Corte dei Conti il 31 dicembre successivo Reg. n. 21 Fog. n. 336.

PROVINCIA DI LECCE

COMUNE DI DISO

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Bari:

Visto il proprio decreto dichiarativo di usi in data 11 marzo 1928, n. 14, con il quale si disponeva formale istruttoria per l'accertamento dei diritti di uso civico a favore dei cittadini di Diso (Lecce) sulle terre Rimigno, Marina, Agreste, Martefano, Voto, Padula, Chiusura, Giardinetto, Giardino Masseria Nuova, Aira, Scariglia, S. Andrea, Schiattizzi, Croce, Percorara, Largo, Terna, Carciofi, Cerfiofi, Leggiano, Monti, Chiusura Grande, Celzorosso, Macchinso, Pietropiccinno, Prego, Chiusura Grande sotto Monteroni, Signor Urbano, Airalavito, Airadellacorte, Panaro, Cafari Celzorosso, Luciana, Torre Agreste di Campi S. Vito, nonchè tutte le altre terre che componevano gli ex fondi di Diso o Cellino, Castro, Marittima, Trinico.

RITENUTO: che, eseguite le relative ricerche e le indagini storico-giuridiche direttamente per quanto possibile, fu nominato l'istruttore per accertare gli usi liquidabili e di ricostituire idealmente la continenza degli ex feudi, con le proposte per la liquidazione e per lo scioglimento della promiscuità, e successivamente fu nominato a perito l'ingegnere Nucera perchè determinasse particolarmente la consistenza dei demani Monti Nuovi e Campo S. Vito e l'attuale stato di possesso.

Che a tanto adempiutosi, e debitamente pubblicato lo stato di numerosi arbitrari occupatori, delle terre S. Vito e Luciana, di essi la quasi totalità produsse opposizione, donde, con decreto di citazione del 17 novembre 1937, si istituiva giudizio nell'interesse del Comune di Diso.

Che con sentenza del 18 febbraio, 18 marzo 1939 si dava atto della rinuncia all'opposizione di 130 ditte che domandarono la legittimazione e veniva disposto la reintegrazione al Comune delle terre possedute dagli opposenti Don Raffaele De Luca, Nuzzo Vitale, Nuzzo Michele, Nuzzo Annunziata, Cerfada e Strumiello, ma successivamente alla notificazione della sentenza, il primo e l'ultimo domandarono anche la legittimazione e gli altri quattro pur avendo appellato posteriormente si accordarono con il Comune circa la misura del canone e quindi con ordinanza del 30 ottobre 1941 si disponeva per tutti la legittimazione.

Che con detta ordinanza approvata con R.I.D. 11 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1942 e perfettamente eseguita si compiva la sistemazione del Comune di Diso e poichè non vi sono altre operazioni da compiere.

DECRETA: Non vi è più luogo a sistemazione demaniale sul territorio del Comune di Diso.

ORDINA: 1) l'archiviazione della pratica;

2) la pubblicazione del presente decreto a cura del Comune di Diso in quell'albo pretorio per la durata di giorni trenta;

3) la comunicazione del presente decreto al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Il Segretario è incaricato dell'esecuzione di questo decreto nonchè della definizione del conto deposito per spese demaniali con il Comune suddetto.

Bari, 10 luglio 1957

Il Commissario: G. SPINELLI

Il Segretario: F. MANNARINI

COMUNE DI DISO

Si certifica che il presente decreto è stato pubblicato all'Albo pretorio di questo Comune per trenta giorni consecutivi dal 2 agosto 1957 a tutto il 31 agosto 1957 senza che siano state prodotte opposizioni.

Diso, 1 settembre 1957

Il Segretario Comunale: (illeggibile)

Visto: p. *Il Sindaco: (illeggibile).*

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici di Bari attesta che neanche in questo Ufficio è pervenuto alcun reclamo od opposizione avverso il decreto che precede.

Bari, 10 settembre 1957

Il Segretario: F. MANNARINI